

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

- 9 AGO. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

-----  
- 9 AGO. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Amando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - FORMISANO GARGANO - SAPONARO

DELIBERAZIONE N° 1204

OGGETTO: Modificazioni alla DGR n.1026 del 26 luglio 2002 "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nella regione Lazio"



8904 = 9 AGO. 2002

OGGETTO: Modificazioni alla DGR n.1026 del 26 luglio 2002 "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nella regione Lazio"

La Giunta Regionale

Su proposta dell' Assessore alla Sanità, di concerto con l' Assessore al Bilancio, Programmazione e risorse comunitarie,

VISTO l'art.1 della legge 16 novembre 2001 n.405 che prevede che l'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resti regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-Regioni sancito l' 8 agosto 2001;

VISTO altresì l' art. 5 della stessa legge laddove prevede che, a decorrere dall' anno 2002, l'onere a carico del Servizio Sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non possa superare il 13% rispetto alla spesa sanitaria complessiva a livello nazionale ed in ogni singola Regione e l'art.6 che da mandato alla Commissione Unica del Farmaco di individuare i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

VISTA la delibera del 26 luglio 2002 n.1026 "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nella regione Lazio" che stabilisce, tra l'altro, le forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti a decorrere dal 1 Agosto 2002, sulla base del combinato disposto di cui all'art.6 della legge 405/01 e all'art.2 del D.M. 4.12.2001 e successive modificazioni, con il quale sono stati individuati i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità;

RILEVATO che il D.M. 4.12.2001 è stato oggetto di varie impugnative e ordinanze di sospensiva del TAR Lazio non notificate alla Regione;

RILEVATO altresì che nessuna comunicazione in merito è pervenuta dal Ministero della Salute, parte controinteressata nei ricorsi in questione;

CONSIDERATO che presso la Direzione Regionale competente sono comunque pervenute comunicazioni in ordine a detto contenzioso ;

PRESO ATTO che le OO.SS. dei medici di famiglia, le associazioni dei pazienti e l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri sez.Regionale hanno espresso, anche attraverso gli organi di stampa, preoccupazione per la prevista compartecipazione alla spesa del 30%, dei medicinali basati sull'associazione di broncodilatatore e antinfiammatorio ritenendo gli stessi un valido e corretto contributo alla gestione e al controllo della patologia asmatica, attesa, peraltro, la mancanza ad oggi di una corretta diffusione delle linee guida cliniche sul trattamento delle patologie respiratorie;



1904

W

RITENUTO opportuno tenere conto delle segnalazioni summenzionate, nelle more della diffusione delle linee guida richiamate, già prevista, peraltro, dal Piano sanitario regionale per il triennio 2002-2004, e tenuto conto dell'esigenza di evitare che il maggiore onere economico a carico dei cittadini possa indurli a un'incontrollata autosospensione dei trattamenti in corso pregiudicando le loro condizioni di salute;

RITENUTO per le motivazioni di cui ai commi precedenti, pur confermando i contenuti della DGR 1026/2002, stanti le motivazioni di interesse generale nel contenimento della spesa farmaceutica convenzionata territoriale entro i limiti fissati dalla legge, di prevedere una modificazione della stessa limitatamente alla compartecipazione a carico degli assistiti per i medicinali inclusi nell'Allegato B appartenenti alla categoria "R03AK Adrenergici ed altri antiasmatici", nelle more delle decisioni della Magistratura amministrativa e del Ministero della Salute;

RITENUTO di stabilire che le disposizioni del presente provvedimento decorrano dal 12 agosto 2002;

All'unanimità,

**DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente approvati:

a decorrere dal 12 agosto 2002, nelle more delle decisioni della Magistratura amministrativa e del Ministero della Salute, per i medicinali medicinali inclusi nell'Allegato B alla DGR 1026/02, appartenenti alla categoria "R03AK Adrenergici ed altri antiasmatici" non è dovuta dagli assistiti la quota di compartecipazione pari al 30% del prezzo al pubblico di cui alla DGR 1026 del 26 luglio 2002.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
II. SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



**- 9 AGO. 2002**